

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

**EMD 2.0.3000
E RELATIVI
SUB-EMENDAMENTI**

**14 dicembre 2012
(aggiornato alle h. 19,30)**

S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 ,al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), alla fine aggiungere le seguenti parole: " e destinata interamente ai comuni nella misura del 70 per cento. Il restante 30 per cento é destinato nella misura del 20 per cento ad alimentare il Fondo di cui alla lettera b) e per la quota restante del 10 per cento ad alimentare il Fondo di cui alla lettera b-bis);

2) sostituire la lettera b) con la seguente.

"b) presso ogni regione é istituito un Fondo di solidarietà comunale che é alimentato con il 25 per cento del gettito IMU di cui alla lettera a). I presidenti di regione, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adottano provvedimenti per il riparto del Fondo fra i comuni siti nei propri territori, in base ai criteri di cui alla lettera d). A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni."

3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) é istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che é alimentato con la quota di gettito IMU di cui alla lettera a), definita con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'interno.. le suddette risorse sono distribuite con DPCM, in misura inversamente proporzionale alla dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

4) alla lettera d) sostituire le parole "con il medesimo DPCM di cui alla lettera b)" con le seguenti: "con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013, previo accordo con la Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,"

Garavaglia

Vaccari

2.0.3000/1

S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 ,al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), alla fine aggiungere le seguenti parole: " e destinata interamente ai comuni nella misura del 75 per cento. Il restante 25 per cento é destinato ad alimentare il Fondo di cui alla lettera b);

2) sostituire la lettera b) con la seguente.

"b) presso ogni regione é istituito un Fondo di solidarietà comunale che é alimentato con il 25 per cento del gettito IMU di cui alla lettera a). I presidenti di regione, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adottano provvedimenti per il riparto del Fondo fra i comuni siti nei propri territori, in base ai criteri di cui alla lettera d). Corrispondentemente sono soppressi A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni."

3) alla lettera d) sostituire le parole "con il medesimo DPCM di cui alla lettera b)" con le seguenti: "con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013, previo accordo con la Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,"

Garavaglia


Vaccari

2.0.3000/2

S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 , al comma 1, alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: "con una quota dell'imposta municipale propria," con le seguenti: " con la quota dell'imposta municipale propria relativa alla soppressione di cui alla lettera a)".

Garavaglia 
Vaccari 

2.0.3000/3

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento dei relatori 2.0.3000

Alla lettera b), primo capoverso: dopo la parola "quota" inserire le parole "pari al 20 % del gettito ad, aliquote base, dell'Imposta Municipale Propria"

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

SEN. STRADIOTTO

Stradiotto

2.0.3000/4



S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 , al comma 1, alla lettera b) al primo periodo, sostituire le parole: "30 aprile 2013" con le seguenti.

" 31 marzo 2013"

2.0.3000/5

Garavaglia 
Vaccari 


A.S. 3584

Subemendamento al 2.0.3000


Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole "In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi."

2.0.3000/6

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 , al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole da "Corrispondentemente" fino alla fine della lettera b) con le seguenti:

"Corrispondentemente, nel primo dei predetti esercizi l'ammontare é versato al Fondo di solidarietà comunale, il secondo e terzo anno i rispettivi ammontari sono riscossi direttamente dai comuni sul cui territorio sono siti gli immobili. A decorrere dall'anno 2014 sono soppressi i trasferimenti ai comuni per un importo pari all'imposta municipale propria riscossa in proprio."

Garavaglia

Vaccari




2.0.3000/7

S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 , al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole da "Corrispondentemente" fino alla fine della lettera con le seguenti:

Corrispondentemente, nel primo dei predetti esercizi l'ammontare é versato al Fondo di solidarietà comunale, il secondo e terzo anno i rispettivi ammontari sono riscossi direttamente dai comuni sul cui territorio sono siti gli immobili. Dall'anno 2014 sono soppressi i trasferimenti erariali ai comuni per un importo pari al mancato gettito della soppressa quota riservata allo Stato.

Garavaglia 
Vaccari 

2.0.3000/8


S. 3584

Sub-emendamento


All'emendamento 2.0.3000 , al comma 1, alla lettera b), sostituire il quarto periodo con il seguente:

"Corrispondentemente, nel primo dei predetti esercizi l'ammontare é versato al Fondo di solidarietà comunale, il secondo e terzo anno i rispettivi ammontari sono riscossi direttamente dai comuni sul cui territorio sono siti gli immobili."

Garavaglia



Vaccari



2.0.3000/9

Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, al comma 1, lettera c), dopo le parole "è incrementata" aggiungere le parole "con risorse erariali".

Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Vaccari

2.0.3000/10

Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

D) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b), sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà Comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
- 2) in modo inversamente proporzionale al riparto, del differenziale tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- 3) del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
- 4) dell'eventuale ricorso dell'ente al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
- 5) della divergenza tra il gettito d'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale incassata dall'ente e l'accertamento convenzionale definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

2.0.3000/11

S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 , al comma 1, alla lettera d), sopprimere il punto n. 5.

Garavaglia *Garavaglia*
Vaccari *Vaccari*


2.0.3000/12

S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 , al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

"8) dell'esigenza di sopprimere a decorrere dall'anno 2013 l'obbligo dei comuni di riversare all'erario le somme da recuperare esuberanti per maggiori pagamenti già effettuati rispetto alle attribuzioni di entrate da federalismo fiscale municipale e altri contributi ."

Garavaglia 
Vaccari 

2.0.3000/13

S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 ,al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

"f) é riservata alle Regioni il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 132 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. Corrispondentemente sono soppressi i trasferimenti erariali a favore delle Regioni per pari importo . In caso di eccedenza del gettito riscosso rispetto ai trasferimenti soppressi, la quota esuberante é riservata allo Stato;"

Garavaglia



Vaccari



2.0.3000/14


S. 3584

Sub-emendamento


All'emendamento 2.0.3000 ,al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) é riservato allo Stato una quota del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 in misura non superiore all'1 per cento, derivante dall'applicazione dell'imposta a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;"

Garavaglia



Vaccari



2.0.3000/15

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento dei relatori 2.0.3000

Sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) è riservato allo Stato il 20% del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto Legge n. 201 del 2011 derivante dalla totalità degli immobili, calcolato sulla base delle aliquote standard."

SEN. STRADIOTTO

Stradiotto

2.0.3000/16

A.S. 3584

Subemendamento al 2.0.3000

Al comma 1, la lettera f), sostituire le parole "calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento" con le seguenti: "calcolato nella misura dello 0,38 per cento"

Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 2.250 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2.0.3000/17

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



A.S. 3584

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.3000 DEI RELATORI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "del citato articolo 13", aggiungere le seguenti:
"Da tale riserva è escluso il gettito dell'imposta riveniente dagli immobili produttivi che ricadono nelle aree classificate "Sito di interesse nazionale" ai sensi della legge 426/98 e successive norme di attuazione, per le quali resta invariato l'introito al Comune del 50% della tariffa minima (0,76%)."

2.0.3000/18


TOMASELLI

Tomaselli

S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 , al comma 1, sopprimere la lettera g).

Garavaglia 
Vaccari 

2.0.3000/19

Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, al comma 1, alla fine della lettera g) aggiungere infine:

Il maggior gettito derivante dall'eventuale maggiorazione è destinato ai Comuni.

Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
[Signature]

2.0.3000/20

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 , al comma 1, alla lettera g), alla fine, aggiungere le seguenti parole.

", con esclusione degli immobili di proprietà dei comuni;"

Conseguentemente sopprimere la lettera c)

Garavaglia *Garavaglia*

Vaccari *Vaccari*

2.0.3000/21


EMENDAMENTI AS.3584

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "I terreni agricoli appartenenti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esclusi dall'incremento del moltiplicatore."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.


MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI

2.0.3000/22

A.S. 3584


Subemendamento al 2.0.3000

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:


"g-bis) L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è così sostituito: "Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."

2.0.3000/23

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari





S. 3584

Sub-emendamento

All'emendamento 2.0.3000 ,al comma 1, lettera i), alla fine aggiungere le seguenti parole:

"entro il 30 aprile di ogni anno,"

Garavaglia 
Vaccari 

2.0.3000/24

A.S. 3584

Subemendamento al 2.0.3000

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"l) i comuni possono assimilare ad abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale."

2.0.3000/25

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 2.0.3000

2.0.3000/26

Al capoverso "Art.2-bis", dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa si applica esclusivamente per l'anno 2012.";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ivi comprese" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2012,";

c) al comma 7 sono premesse le seguenti parole: "Per l'anno 2012,»;

d) al comma 10, secondo periodo, le parole: "Per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2012".

1-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 5 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 3 per cento, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento.

1-quater. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

1-quinquies. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.

1

1-sexies. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1-quater, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

1-septies. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

1-octies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.

1-nonies. Dall'attuazione dei commi da 1-quater a 1-octies devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

1-decies. A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1-undecies. A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma precedente.

1-duodecies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

1-terdecies. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

1-quaterdecies. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai

2.0.3000/26

— (2)

sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

1-quinquiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 1-decies a 1-quaterdecies devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

1-sexiesdecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi precedenti, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

1-septiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ALBERTI CASELLATI



2.0.3000/26

3

2.0.3000/27

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il comma 7, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è sostituito con i seguenti:

«7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

a) sulle rendite catastali fino a euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1 per cento;

b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;

c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;

d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 3:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I commi 1e 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

<<1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.>>";

2) Sopprimere il comma 3;

3) Al comma 23;, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

4) al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.


MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI

A.S. 3584

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 2.0.3000

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1-bis. All'art. 13, comma 9, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: "locati" aggiungere le seguenti: ", o messi a disposizione gratuita ai familiari.">>

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler,



2.0.3000/28


Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, al comma 3, sostituire le parole "20 per cento" con le parole "40 per cento" ovunque ricorrano.

2.0.3000/29

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011, n. 214, le parole "entro il 30 novembre 2012" sono sostituite dalle parole "entro il 30 Novembre 2013".

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

2.0.3000/30

S. 3584

Sub-emendamento


All'emendamento 2.0.3000 ,al comma 8, premettere alla lettera a) la seguente:

"0a) all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge


22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, sostituire le parole "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2014".

2.0.3000/31

Garavaglia



Vaccari



A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.3000

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che si compone di una quota destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e di una quota destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni."».

2.0.3000/32

Ferrante

FERRANTE, DELLA SETA

Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, al comma 8, lettera b), al secondo periodo, sostituire dalle parole "da quella calpestabile" e fino alla fine del periodo, con le parole "dalle superfici dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993 o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 49/1997 (TIA 1) o dall'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 (TIA2).

E' conseguentemente soppresso il terzo periodo.

2.0.3000/33

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



Subemendamento al 2.0.3000

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) sopprimere i commi 13 e 13-bis."

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2.0.3000/34

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.3000

Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) il comma 29 è sostituito dal seguente:

"29. I Comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o che realizzano sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo"».

2.0.3000/35

Ferrante

FERRANTE, DELLA SETA


Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, al comma 8, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole "fino al 31 Dicembre 2013".

2.0.3000/36

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



AS 3584


**SUB EMENDAMENTO
EMENDAMENTO RELATORI 2.0.3000**

All'articolo 2 -bis sono inserite le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 8 lettera f) secondo periodo, dopo le parole "della TIA 1 o della TIA 2." sono inserite le seguenti: "*Salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere con i predetti gestori,*";
- b) Al comma 8 lettera f) quarto periodo, dopo le parole "modelli di pagamento." sono inserite le seguenti: "*salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere,*".

2.0.3000/37

SEN BONFRISCO



SEN. PICHETTO FRATIN



AS 3584

SUBPENSAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO
2.0.3000

Al comma 8, lettera f, soppresso. ~~Comma "35"~~,
secondo periodo sostituire le parole "tramite
opposito bollettino di conto corrente postale" ed invece
si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili "con le seguenti:
"tramite bollettino di conto corrente postale".

2.0.3000/38

Sen. *Chiodo*

Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, al comma 8, alla lettera f) al secondo periodo dopo le parole: "conto corrente postale" inserire le seguenti: "o altro strumento equipollente".

2.0.3000/39

Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, al comma 8, alla lettera f) dopo il secondo periodo inserire il seguente: " I Comuni sono obbligati all'atto dell'acquisizione della dichiarazione di variazione anagrafica per cambio di residenza o di denuncia di attività produttive o commerciali da parte delle società, nonché di avvio di attività libero professionale a ricevere la domanda di iscrizione per il pagamento del Tributo (Tares). Le istanze, così acquisite, saranno trasmesse, in via telematica, agli uffici tributi comunali di competenza o alle aziende concessionarie della riscossione."

2.0.3000/40

Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

Sub-emendamento all'emendamento 2.0.3000

All'articolo 2-bis, al comma 8, alla lettera f) ,al quarto periodo, dopo le parole "del d. Lgs 446/1997", sono aggiunte le parole "sono versati esclusivamente al comune, anche dai soggetti i cui comuni hanno affidato anche disgiuntamente il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, TIA1, TIA2, di cui al primo periodo del comma 35"

2.0.3000/41

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Sen. Garavaglia and the bottom one is for Sen. Vaccari. Both are written in a cursive, flowing style.

A.S. 3584

Subemendamento al 2.0.3000

Al comma 8, lettera f), dopo il quinto periodo, inserire il seguente: "Per l'anno 2013 il comune può variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento."

2.0.3000/42

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.3000

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole "di Paesi terzi" sono aggiunte le seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 aprile 2012 del Ministero della Salute, ma una formale notifica a firma della Persona Qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro.

8-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. 12 aprile 2012, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva.».

2.0.3000/43

CURSI



BENFRISCO



Subemendamento all'emendamento 2.0.3000 del Governo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 luglio 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato.". Al relativo onere, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MENARDI



2.0.3000/44

5

2.03000

A.S. 3584

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 2;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse sopresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

2. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

4. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

6. L'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.

7. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi del presente articolo.

8. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 248," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale";

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti: "9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma "9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) il comma 12 è abrogato

e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente";


f) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Consequentemente

all'articolo 1 sono soppressi i commi 93 e 94.

RELATORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is written in a cursive style and appears to be 'P. Regu...' with a large flourish. The second signature is also cursive and appears to be 'D. C. C.' with a large flourish. Both signatures are written over the printed word 'RELATORI'.